



# REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

**Modello B**  
(Atto  
d'iniziativa  
delle Strutture  
dirigenziali  
che non ha  
oneri  
finanziari)

**Seduta del 25-06-2021**

**DELIBERAZIONE N. 189**

**OGGETTO: CALENDARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –  
PROVVEDIMENTI.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno venticinque del mese di Giugno dell'anno duemilaventuno nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente/Assente</b>
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

**SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI**

VISTA la proposta di deliberazione n. 257 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

## DELIBERA

1) di approvare il calendario delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 come segue:

- ✓ **15 settembre 2021** primo giorno di scuola
- ✓ **08 giugno 2022** ultimo giorno di scuola per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
- ✓ **30 giugno 2022** termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia

- **interruzione delle lezioni in tutte le scuole di ordine e grado, in aggiunta alle festività nazionali:**

✓ **02 novembre 2021**  
Commemorazione defunti

✓ **dal 23 dicembre 2021 al 08 gennaio 2022** Vacanze di Natale

(compresi)

✓ **02 marzo 2022**

Mercoledì delle Ceneri

✓ **dal 14 aprile al 19 aprile 2022**  
Vacanze di Pasqua

(compresi)

(compresi)

- di dedicare le attività didattiche del:

✓ **31 ottobre 2021** esclusivamente alla celebrazione della Giornata della Memoria per le vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole, secondo modalità rimesse all'autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica;

✓ **17 marzo 2022** alla celebrazione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, sempre secondo modalità rimesse all'autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica,

dando atto che le indicazioni che precedono devono essere intese quali condivise sollecitazioni tematiche per le Istituzioni scolastiche, che non incidono in ogni caso sulla esclusiva facoltà di determinazione autonoma della programmazione delle attività.

2) di precisare che, rispetto a tale specifica facoltà organizzativa,

- **le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di sospensione delle stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche** (per effetto di quanto previsto dall'art. 138, comma 1, lett. D), e dal D.L.vo n. 112/98, nonché dall'art. 5 del D.P.R. n. 275/99);

- **solo nell'ambito dei giorni di lezione espressamente stabiliti dal calendario scolastico, pari al numero complessivo di n. 203/202, è riconosciuta (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/1999) la facoltà di marginale, diversa articolazione delle lezioni da parte di ciascuna autonomia scolastica, ferma restando la inderogabile esigenza di garantire nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo il monte ore annuale stabilito dal D.Lgs.n. 59/2004 e nella scuola secondaria superiore lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs.n. 297/94 nonché il rispetto delle date d'inizio e di termine delle lezioni.**

3) di precisare altresì che:

- qualora la festività religiosa del Santo Patrono dovesse ricadere in un giorno festivo o, comunque nei periodi in cui non si svolgono lezioni, non si darà luogo a recupero;
- limitatamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 08 giugno e sino al 30 giugno 2022, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie, in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

4) Si dà atto inoltre che, dalla data di inizio e sino alla data di termine delle lezioni (tenuto conto dei periodi di sospensione a vario titolo delle lezioni come innanzi descritte) è previsto un sufficiente margine temporale di giorni utili per le lezioni, pari a n. 203 giorni (che si riducono a 202 nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni), cautelativamente superiore alla misura minima obbligatoria di 200 giorni.

Tale margine potrà consentire alle istituzioni scolastiche, pur nel pedissequo rispetto del calendario delle lezioni come definito dal presente atto di programmazione, di modulare marginalmente l'articolazione temporale delle rispettive offerte formative, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti locali interessati.

Rispetto a tale specifica facoltà organizzativa, si ritiene necessario precisare che:

- **le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di sospensione delle stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche;**
- **solo nell'ambito dei giorni di lezione espressamente stabiliti dal calendario scolastico, pari al numero complessivo di n. 203/202, è riconosciuta la facoltà di marginale, diversa articolazione delle lezioni da parte di ciascuna autonomia scolastica, ferma restando la inderogabile esigenza di garantire il numero minimo di giorni pari a n. 200 e il rispetto delle date d'inizio e di termine delle lezioni.**

5) di inviare copia del presente atto e il relativo allegato all'Ufficio Scolastico Regionale (USR);

6) di disporre la pubblicazione del presente atto e il relativo allegato sul sito WEB istituzionale della Regione Molise e sul BURM.

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Calendario delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 - Provvedimenti**

Ai sensi della sottoelencata normativa statale e regionale di riferimento:

- **art.3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** (che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
- **art. 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**, e successive modificazioni ("*Disposizioni in materia di istruzione, Università e ricerca*") concernente "*Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado*" (che tra l'altro stabilisce che le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno e fissa in non meno di 200 il numero minimo di giorni effettivi di lezione);
- **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** (concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), che riserva alle istituzioni stesse:
  - 1) gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297/94, relativo allo svolgimento di non meno 200 giorni di lezione;
  - 2) la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
  - 3) il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;la fissazione degli esami da parte dei dirigenti scolastici, ad esclusione di quelli di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

- **artt. 7 e 10 del D. Lgs n. 59/2004** (che indicano il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di 1° grado);
- **art. 138, comma 1, lettera d), del D.lgs 31 marzo 1988, n. 112** (che delega alle regioni la funzione amministrativa in materia di determinazione del calendario scolastico);
- **L.R. n. 34 del 29 novembre 1999** (che, nel recepire il D.L.vo n.112/98, al Capo III – art. 99, comma 2, lett. b), stabilisce, tra le varie funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, quella della formulazione del calendario scolastico e che l'Amministrazione regionale esercita a titolo esclusivo la competenza in ordine alla definizione del calendario annuale delle lezioni per ciascun anno scolastico).

L'applicazione sistematica della normativa innanzi richiamata evidenzia in particolare che la definizione del calendario scolastico - regolata principalmente dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/94, e successive modificazioni - impone che nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l'attività didattica ordinaria, comprensiva anche degli esami finali, si debba svolgere nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno dell'anno solare successivo, con eventuale espletamento nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Il citato art. 74, comma 3, del D.Lgs. 297/94 stabilisce, poi, nel valore di almeno 200 il numero minimo di giorni di lezione obbligatori per ogni anno scolastico, mentre il successivo comma 7 dello stesso articolo prevede che le Regioni possano fissare un numero di giorni maggiore di 200, necessari alle scuole che, per l'ampliamento dell'offerta formativa, possono destinare tali periodi ad attività diverse dalle lezioni ordinarie, ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 275/99.

Per altro verso, il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con apposita ordinanza da applicarsi sull'intero territorio nazionale:

- la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- il calendario delle festività nazionali come segue:
  - ⇒ tutte le domeniche;
  - ⇒ il 1° novembre, festa religiosa di tutti i Santi;
  - ⇒ l'8 dicembre, festa religiosa dell'Immacolata Concezione;
  - ⇒ il 25 dicembre, festa religiosa della Natività;
  - ⇒ il 26 Dicembre, festa religiosa di S. Stefano;
  - ⇒ il 1° Gennaio, festa religiosa di Capodanno;
  - ⇒ il 6 Gennaio, festa religiosa dell'Epifania;
  - ⇒ il giorno di lunedì (in Albis), immediatamente successivo alla domenica in cui cade la festa religiosa della S. Pasqua;
  - ⇒ il 25 Aprile, festa nazionale dell'anniversario della Liberazione;
  - ⇒ il 1° Maggio, festa nazionale del Lavoro;
  - ⇒ il 2 Giugno, festa nazionale della Repubblica;
  - ⇒ il giorno della festa religiosa del Santo Patrono del comune presso cui sono allocati gli istituti scolastici.

Tanto premesso, si evidenzia altresì che, al fine di raggiungere la più ampia condivisione in ordine alla articolazione del calendario scolastico, la scrivente struttura ha tenuto una apposita sessione di concertazione (come da verbale allegato al presente documento istruttorio) con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'ANCI e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

I presenti alla riunione hanno pienamente condiviso la proposta di calendario per l'anno scolastico 2021/2022 presentata dalla struttura.

Anche alla luce di quanto emerso nel corso del confronto con i citati soggetti istituzionali, si propone dunque di approvare il calendario delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 come segue:

✓ **15 settembre 2021**                      primo giorno di scuola

- ✓ **08 giugno 2022** ultimo giorno di scuola per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
- ✓ **30 giugno 2022** termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia

**- interruzione delle lezioni in tutte le scuole di ordine e grado, in aggiunta alle festività nazionali:**

✓ **02 novembre 2021**  
Commemorazione defunti

✓ **dal 23 dicembre 2021 al 08 gennaio 2022**  
Vacanze di Natale

(compresi)

✓ **02 marzo 2022**  
Mercoledì delle Ceneri

✓ **dal 14 aprile al 19 aprile 2022**  
Vacanze di Pasqua

(compresi)

(compresi)

- di dedicare le attività didattiche del:

✓ **31 ottobre 2021** esclusivamente alla celebrazione della Giornata della Memoria per le vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole, secondo modalità rimesse all'autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica;

✓ **17 marzo 2022** alla celebrazione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, sempre secondo modalità rimesse all'autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica,

dando atto che le indicazioni che precedono devono essere intese quali condivise sollecitazioni tematiche per le Istituzioni scolastiche, che non incidono in ogni caso sulla esclusiva facoltà di determinazione autonoma della programmazione delle attività.

- di precisare che, rispetto a tale specifica facoltà organizzativa,

- **le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di sospensione delle stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche** (per effetto di quanto previsto dall'art. 138, comma 1, lett. D), e dal D.L.vo n. 112/98, nonché dall'art. 5 del D.P.R. n. 275/99);

- **solo nell'ambito dei giorni di lezione espressamente stabiliti dal calendario scolastico, pari al numero complessivo di n. 203/202, è riconosciuta (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/1999) la facoltà di marginale, diversa articolazione delle lezioni da parte di ciascuna autonomia scolastica, ferma restando la inderogabile esigenza di garantire nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo il monte ore annuale stabilito dal D.Lgs.n. 59/2004 e nella scuola secondaria superiore lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs.n. 297/94 nonché il rispetto delle date d'inizio e di termine delle lezioni.**

- di precisare altresì che:

- qualora la festività religiosa del Santo Patrono dovesse ricadere in un giorno festivo o, comunque nei periodi in cui non si svolgono lezioni, non si darà luogo a recupero;

- limitatamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 08 giugno e sino al 30 giugno 2022, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie, in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

Si dà atto inoltre che, dalla data di inizio e sino alla data di termine delle lezioni (tenuto conto dei periodi di sospensione a vario titolo delle lezioni come innanzi descritte) è previsto un sufficiente margine temporale

di giorni utili per le lezioni, pari a n. 203 giorni (che si riducono a 202 nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni), cautelativamente superiore alla misura minima obbligatoria di 200 giorni.

Tale margine potrà consentire alle istituzioni scolastiche, pur nel pedissequo rispetto del calendario delle lezioni come definito dal presente atto di programmazione, di modulare marginalmente l'articolazione temporale delle rispettive offerte formative, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti locali interessati.

Rispetto a tale specifica facoltà organizzativa, si ritiene necessario precisare che:

- **le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di sospensione delle stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche;**
- **solo nell'ambito dei giorni di lezione espressamente stabiliti dal calendario scolastico, pari al numero complessivo di n. 203/202, è riconosciuta la facoltà di marginale, diversa articolazione delle lezioni da parte di ciascuna autonomia scolastica, ferma restando la inderogabile esigenza di garantire il numero minimo di giorni pari a n. 200 e il rispetto delle date d'inizio e di termine delle lezioni.**

Sentito

il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Di Baggio Roberto che, a seguito di adozione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in materia di Istruzione e Formazione professionale;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

1) di approvare il calendario delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 come segue:

- ✓ **15 settembre 2021** primo giorno di scuola
- ✓ **08 giugno 2022** ultimo giorno di scuola per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
- ✓ **30 giugno 2022** termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia

**- interruzione delle lezioni in tutte le scuole di ordine e grado, in aggiunta alle festività nazionali:**

✓ **02 novembre 2021**  
Commemorazione defunti

✓ **dal 23 dicembre 2021 al 08 gennaio 2022** Vacanze di Natale

(compresi)

✓ **02 marzo 2022**  
Mercoledì delle Ceneri

✓ **dal 14 aprile al 19 aprile 2022**  
Vacanze di Pasqua

(compresi)

(compresi)

- di dedicare le attività didattiche del:

- ✓ **31 ottobre 2021** esclusivamente alla celebrazione della Giornata della Memoria per le vittime del DGR N. 189 DEL 25-06-2021

terremoto di San Giuliano di Puglia e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole, secondo modalità rimesse all'autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica;

✓ **17 marzo 2022** alla celebrazione dell'anniversario dell'Unità d'Italia, sempre secondo modalità rimesse all'autonoma determinazione di ciascuna Istituzione scolastica, dando atto che le indicazioni che precedono devono essere intese quali condivise sollecitazioni tematiche per le Istituzioni scolastiche, che non incidono in ogni caso sulla esclusiva facoltà di determinazione autonoma della programmazione delle attività.

2) di precisare che, rispetto a tale specifica facoltà organizzativa,

- **le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di sospensione delle stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche** (per effetto di quanto previsto dall'art. 138, comma 1, lett. D), e dal D.L.vo n. 112/98, nonché dall'art. 5 del D.P.R. n. 275/99);

- **solo nell'ambito dei giorni di lezione espressamente stabiliti dal calendario scolastico, pari al numero complessivo di n. 203/202, è riconosciuta (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/1999) la facoltà di marginale, diversa articolazione delle lezioni da parte di ciascuna autonomia scolastica, ferma restando la inderogabile esigenza di garantire nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo il monte ore annuale stabilito dal D.Lgs.n. 59/2004 e nella scuola secondaria superiore lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs.n. 297/94 nonché il rispetto delle date d'inizio e di termine delle lezioni.**

3) di precisare altresì che:

- qualora la festività religiosa del Santo Patrono dovesse ricadere in un giorno festivo o, comunque nei periodi in cui non si svolgono lezioni, non si darà luogo a recupero;

- limitatamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 08 giugno e sino al 30 giugno 2022, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie, in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

4) Si dà atto inoltre che, dalla data di inizio e sino alla data di termine delle lezioni (tenuto conto dei periodi di sospensione a vario titolo delle lezioni come innanzi descritte) è previsto un sufficiente margine temporale di giorni utili per le lezioni, pari a n. 203 giorni (che si riducono a 202 nell'ipotesi che la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno in cui siano previste lezioni), cautelativamente superiore alla misura minima obbligatoria di 200 giorni.

Tale margine potrà consentire alle istituzioni scolastiche, pur nel pedissequo rispetto del calendario delle lezioni come definito dal presente atto di programmazione, di modulare marginalmente l'articolazione temporale delle rispettive offerte formative, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale e agli Enti locali interessati.

Rispetto a tale specifica facoltà organizzativa, si ritiene necessario precisare che:

- **le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di sospensione delle stesse non sono derogabili e/o modificabili da parte delle singole autonomie scolastiche;**

- **solo nell'ambito dei giorni di lezione espressamente stabiliti dal calendario scolastico, pari al numero complessivo di n. 203/202, è riconosciuta la facoltà di marginale, diversa articolazione delle lezioni da parte di ciascuna autonomia scolastica, ferma restando la inderogabile esigenza di garantire il numero minimo di giorni pari a n. 200 e il rispetto delle date d'inizio e di termine delle lezioni.**

5) di inviare copia del presente atto e il relativo allegato all'Ufficio Scolastico Regionale (USR);

6) di disporre la pubblicazione del presente atto e il relativo allegato sul sito WEB istituzionale della Regione Molise e sul BURM.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
GABRIELLA GUACCI

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'  
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  
Il Direttore  
GABRIELLA GUACCI



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIANTONELLA DI IELSI**

**IL PRESIDENTE**  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82